

Il c.d. Correttivo Cartabia

4° parte - modifiche in materia di esecuzione forzata

Principali modifiche in materia di esecuzione forzata

- Introduzione di un nuovo requisito dell'atto di precetto (art. 480 c.p.c.)
- Modificata la forma del pignoramento (art. 492 c.p.c.)
- Per il deposito dell'istanza di conversione del pignoramento non è più previsto il deposito della somma di un quinto, bensì di un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- Precisata la disciplina dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.

Libro III – del processo di esecuzione

Titolo I – del titolo esecutivo e del precetto

- Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto dal Notaio o da altro pubblico ufficiale): al primo comma è stato precisato che il titolo esecutivo può essere rilasciato anche in **duplicato informatico**, oltre che in copia conforme all'originale.
- Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto): al primo comma è stato precisato che il titolo esecutivo può essere notificato anche in forma di **duplicato informatico**.
- Art. 480 (Forma del precetto): il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «**Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.**»

- Art. 486 (Forma della domanda e delle istanze): al primo comma sono soppresse le parole circa il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione): al primo comma è soppresso il richiamo al fascicolo telematico, mentre è previsto che il cancelliere formi il fascicolo **informatico**. Il secondo comma è stato sostituito in quanto è stato eliminato ogni riferimento a copie autenticate dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale, ora è infatti previsto che **«il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice»**.
- Art. 489 (Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni): l'articolo è stato completamente sostituito con un unico comma che prevede che **le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti così come ai creditori intervenuti si eseguano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 170 presso il procuratore costituito**.

Titolo II – dell'espropriazione forzata

Sezione II – del pignoramento

- Art. 492 (Forma del pignoramento): il secondo comma è sostituito dal seguente: «l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis». Al terzo comma è stato eliminato il richiamo al deposito in cancelleria ed è stata prevista la dazione di una somma **non inferiore a un sesto**, anziché un quinto, dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, per la presentazione da parte del debitore dell'istanza di conversione del pignoramento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare): al decimo comma **è stato eliminato il richiamo alla nota d'iscrizione a ruolo** ed è invece stato previsto «...il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando...».

Capo II – dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

- Art. 518 (Forma del pignoramento): il secondo periodo del sesto comma è stato sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro 15 giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento». Il sesto comma è stato abrogato e non sostituito, per cui non è più prevista la possibilità per il giudice, su istanza del creditore, di nominare uno stimatore per verificare la capienza di quanto pignorato.
- Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi): al quinto comma il secondo periodo è sostituito dal seguente «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione». Al sesto comma, il secondo periodo è stato soppresso e al settimo comma è stato soppresso il riferimento al deposito della nota di iscrizione a ruolo.
- Art. 524 (Pignoramento successivo): al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.

Capo III – dell'espropriazione presso terzi

- Art. 543 (Forma del pignoramento): al secondo comma numero 3) è stato soppresso, tra gli elementi che deve contenere il pignoramento, il richiamo all'elezione di domicilio presso il comune dove ha sede il giudice competente, essendo ora prevista la necessità di avere la dichiarazione di residenza nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. Al quarto comma il secondo periodo è stato soppresso e sostituito dal seguente «il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento». Al quinto comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento». Al sesto comma è stato previsto «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione».

Capo IV – dell'espropriazione immobiliare

- Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento): al secondo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria da parte del creditore ed è sostituito dal seguente «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso». Al terzo comma è stato soppresso il richiamo al deposito in cancelleria.
- Art. 582 (Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario): al primo comma è stato aggiunto che l'aggiudicatario, oltre a dichiarare la propria residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha disposto la vendita, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In assenza di ciò, le notificazioni/comunicazioni possono essere fatte presso la cancelleria del medesimo giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis.
- Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario): al primo comma sono state soppresse le parole “se il prezzo non è depositato nel termine stabilito” e sono state sostituite dalle seguenti «se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma» il giudice con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario.

Titolo IV bis – delle misure di coercizione indiretta

- Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta): al secondo comma, dopo il primo periodo è stato aggiunto che **il provvedimento emesso dal giudice perde di efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.**

Titolo V – delle opposizioni

- Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione): alla fine del primo comma è aggiunta la previsione per la quale, **quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti alla metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.**
- Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione): al secondo comma, dopo il secondo periodo è stata aggiunta la previsione per la quale, **quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti alla metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.**

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it